



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

**Fondazione
Nazionale dei
Commercialisti**

LA RAPPRESENTAZIONE CONTABILE DEI BONUS EDILIZI NEI BILANCI DI ESERCIZIO

LA COMUNICAZIONE OIC SULLE MODALITÀ DI CONTABILIZZAZIONE DEI BONUS EDILIZI

MATTEO POZZOLI
Ufficio Legislativo CNDCEC

17 MAGGIO 2022



Oggetto dell'intervento è la contabilizzazione dei bonus ex art. 119 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni con Legge 17 luglio 2020, n.77 (c.d. "Superbonus del 110%).

Le spese che danno luogo all'esercizio dell'opzione di trasformazione delle spese sostenute in credito d'imposta riguardano anche altri interventi specificamente indicati nel comma 2 dell'art. 121 del Decreto Rilancio, ossia:

- ❖ recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 16-bis, comma 1, lett. a) e b) del Tuir
- ❖ efficienza energetica di cui all'art. 14 del D.L. 4 giugno 2013, n. 63 (il c.d. "ecobonus"), e di cui all'art. 119, commi 1 e 2 del Decreto Rilancio
- ❖ adozione di misure antisismiche di cui all'art. 16, commi da 1-bis a 1-septies del D.L. 4 giugno 2013, n. 63 (il c.d. "sismabonus"), e di cui all'art. art. 119, comma 4 del Decreto Rilancio
- ❖ recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti di cui all'art. 1, commi 219 e 220, della L. 160 del 27 dicembre 2019
- ❖ installazione di impianti fotovoltaici di cui all'art. 16-bis, comma 1, lett. h) del Tuir, compresi anche gli interventi di cui all'art. 119, comma 5 e 6 del Decreto Rilancio
- ❖ installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all'art. 16-ter del D.L. 4 giugno 2013, n. 63, e di cui all'art. 119, comma 8 del Decreto Rilancio



I benefici fiscali derivanti dagli interventi previsti normativamente possono essere utilizzati:

- ❖ in detrazione fiscale
- ❖ ai fini dello sconto in fattura
- ❖ per cessione del credito (non oltre quattro volte)

In ragione dell'applicabilità della detrazione da parte anche delle imprese, Agenzia delle Entrate ha posto quattro quesiti in relazione all'esercizio dell'opzione prevista dal Decreto Rilancio, su aspetti concernenti la contabilizzazione:

- ❖ del diritto alla detrazione nel bilancio della società committente
- ❖ dello sconto in fattura nel bilancio della società commissionaria
- ❖ della cessione del credito nel bilancio della società cedente
- ❖ della ricezione del credito nel bilancio della società cessionaria

La Comunicazione OIC (agosto 2021) non è un principio, ma è costruita in conformità ai principi
Applicabile analogicamente, laddove possibile, ad altri bonus

La Comunicazione trova (di fatto) prima applicazione con i bilanci dell'esercizio 2021



1. DIRITTO ALLA DETRAZIONE NEL BILANCIO DELLA SOCIETÀ COMMITTENTE

Il beneficio fiscale configura un credito tributario che ammette:

- ❖ detrazione rateizzata
- ❖ cessione

Il credito tributario è assimilabile per OIC a un contributo in conto impianti

pagamento minori imposte

«I contributi in conto impianti sono somme erogate da un soggetto pubblico (Stato o enti pubblici) alla società per la realizzazione di iniziative dirette alla costruzione, riattivazione e ampliamento di immobilizzazioni materiali, commisurati al costo delle medesime» (OIC 16, par. 86)

collegato allo specifico investimento

è nei fatti commisurato al costo

È iscritto nel momento in cui esiste la ragionevole certezza che le condizioni del riconoscimento siano soddisfatte e che i contributi saranno erogati



1. DIRITTO ALLA DETRAZIONE NEL BILANCIO DELLA SOCIETÀ COMMITTENTE

L'attività cedibile è iscritta come un credito tributario in sede di prima iscrizione ed è contabilizzata in base ai principi contabili nazionali

La quota non fruita nell'anno non può essere portata a nuovo

In sede di valutazioni successive il credito è «valorizzato» ai sensi dell'OIC 15, ossia:

- ❖ è contabilizzato al costo ammortizzato (CA), nel caso in cui la società sia tenuta all'adozione del criterio o, pur potendo essere esente, opta per tale soluzione
- ❖ è iscritto al suo valore nominale rettificato in base agli eventi occorsi, nel caso in cui la società non sia tenuta all'adozione del CA



1. DIRITTO ALLA DETRAZIONE NEL BILANCIO DELLA SOCIETÀ COMMITTENTE CON COSTO AMMORTIZZATO

Il credito tributario **in sede di prima iscrizione** con l'adozione del costo ammortizzato è rilevato al suo valore nominale

La Società Alfa Srl, a fine 2021, ha sostenuto spese condominiali, documentate da fattura pari a €16.000 + Iva, relative a interventi edilizi per l'acquisto di un impianto che dà diritto al c.d. "superbonus"

Al momento del sostenimento della spesa dell'impianto

	DARE	AVERE
Impianto (SP, Att., B, II, 2)	16.000	
Iva a credito (SP, Att., C, II, 5-bis)	1.600	
Debito v/fornitore (SP, Pass., D, 7)		17.600

Al momento del pagamento del fornitore

	DARE	AVERE
Debito v/fornitore (SP, Pass., D, 7)	17.600	
Banca c/c (SP, Att., C, IV, 1)		17.600

Al momento dell'iscrizione del beneficio fiscale (diretta riduzione dell'investimento)

	DARE	AVERE
Crediti tributari (SP, Att., C, II, 5-bis)	16.000	
Impianto (SP, Att., B, II, 2)		16.000



1. DIRITTO ALLA DETRAZIONE NEL BILANCIO DELLA SOCIETÀ COMMITTENTE CON COSTO AMMORTIZZATO

In sede di valutazione successiva con l'adozione del costo ammortizzato.

OIC assume che il tasso di interesse di mercato coincida con il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali

Esercizio	Valore contabile inizio esercizio	Int. att. calcolati con il tasso di interesse eff.	Detrazioni	Valore contabile fine esercizio
2021	16.000			16.000
2022	16.000	522	-3.520	13.002
2023	13.002	424	-3.520	9.906
2024	9.906	323	-3.520	6.709
2025	6.709	219	-3.520	3.408
2026	3.408	110	-3.520	0
		1.600	-17.600	

Al momento dell'utilizzo del credito (come per le restanti 4 quote annuali)

	DARE	AVERE
Imposte Ires (CE, 20)	3.520	
Crediti tributari (SP, Att., C, II, 5-bis)		3.520

In sede di predisposizione del bilancio, si ha rilevazione dell'interesse

	DARE	AVERE
Crediti tributari (SP, Att., C, II, 5-bis)	522	
Provento finanziario (CE, C, 16, d)		522



1. DIRITTO ALLA DETRAZIONE NEL BILANCIO DELLA SOCIETÀ COMMITTENTE SENZA COSTO AMMORTIZZATO

Il credito tributario **in sede di prima iscrizione** senza adozione del costo ammortizzato è rilevato al suo valore nominale

Considerati i medesimi dati dell'esempio

Al momento del sostenimento della spesa della caldaia

	DARE	AVERE
Impianto (SP, Att., B, II, 2)	16.000	
Iva a credito (SP, Att., C, II, 5-bis)	1.600	
Debito v/fornitore (SP, Pass., D, 7)		17.600

Al momento del pagamento del fornitore

	DARE	AVERE
Debito v/fornitore (SP, Pass., D, 7)	17.600	
Banca c/c (SP, Att., C, IV, 1)		17.600

Al momento dell'iscrizione del beneficio fiscale (diretta riduzione dell'investimento)

	DARE	AVERE
Crediti tributari (SP, Att., C, II, 5-bis)	17.600	
Impianto (SP, Att., B, II, 2)		16.000
Risconti passivi (SP, Pass., E)		1.600



1. DIRITTO ALLA DETRAZIONE NEL BILANCIO DELLA SOCIETÀ COMMITTENTE SENZA COSTO AMMORTIZZATO

In sede di **valutazione successiva** senza adozione del costo ammortizzato

Esercizio	Valore contabile inizio esercizio	Detrazioni	Valore contabile fine esercizio
2021	17.600		17.600
2022	17.600	-3.520	14.080
2023	14.080	-3.520	10.560
2024	9.600	-3.520	7.040
2025	7.040	-3.520	3.520
2026	3.520	-3.520	0

Le imposte sono compensate con il credito tributario esistente

	DARE	AVERE
Imposte Ires (CE, 20)	3.520	
Crediti tributari (SP, Att., C, II, 5-bis)		3.520

Il risconto passivo è ripartito *pro rata temporis*

	DARE	AVERE
Risconti passivi (SP, Pass., E)	320	
Provento finanziario (CE, C, 16, d)		320



2. SCONTO IN FATTURA

Ai sensi dell'art. 121 del Decreto Rilancio, in alternativa all'esercizio della detrazione fiscale da "superbonus", la società commissionaria (il fornitore) può esercitare l'opzione per trasformare la detrazione in sconto nella fattura

Il soggetto beneficiario della detrazione non paga la fattura del fornitore (100%) non fruendo della detrazione (110%)

La società commissionaria riceve un credito d'imposta (110%) superiore rispetto alla fattura (100%). Il credito viene iscritto al costo sostenuto

Il credito d'imposta acquistato può essere usato dalla società commissionaria:

- ❖ in compensazione per pagare tutti i suoi debiti tributari attraverso il modello F24 telematico, rispettando, però, la ripartizione in 5 quote annuali e costanti previsto per la detrazione originaria
- ❖ in cessione ad altri soggetti (massimo altre 3 volte)



2. SCONTO IN FATTURA (SOCIETÀ COMMITTENTE)

In sede di acquisto dell'impianto (partendo sempre dai dati originari)

	DARE	AVERE
Impianto (SP, Att., B, II, 2)	16.000	
Iva a credito (SP, Att., C, II, 5-bis)	1.600	
Debito v/fornitore (SP, Pass., D, 7)		17.600

Nel momento in cui viene esercitato lo sconto in fattura (diretta riduzione dell'investimento)

	DARE	AVERE
Debito v/fornitore (SP, Pass., D, 7)	17.600	
Impianto (SP, Att., B, II, 2)		16.000
Banca c/c (SP, Att., C, IV, 1)		1.600



2. SCONTO IN FATTURA (SOCIETÀ COMMISSIONARIA)

In sede di vendita dell'impianto (partendo sempre dai dati originari), laddove il valore di mercato del credito tributario equivalesse al valore del credito commerciale

	DARE	AVERE
Crediti v/clienti (SP, Att., C, II, 1)	17.600	
Iva a debito (SP, Pass., D, 12)		1.600
Impianti c/vendita (CE, A1)		16.000

Con la «riclassificazione» del credito commerciale in tributario (**iscrizione iniziale**), la società commissionaria rileva:

	DARE	AVERE
Crediti tributari (SP, Att., C, II, 5-bis)	16.000	
Banca c/c (SP, Att., C, IV, 1)	1.600	
Crediti v/clienti (SP, Att., C, II, 1)		17.600



2. SCONTO IN FATTURA (SOCIETÀ COMMISSIONARIA)

In sede di **valutazioni successive**, le società commissionarie che hanno il credito tributario contabilizzano lo stesso con o senza il costo ammortizzato, come già visto in precedenza

Le società che adottano il CA compensano i debiti tributari con il credito tributario e incrementano il valore del credito tributario in ragione dell'interesse effettivo. Per il primo anno avremo:

	DARE	AVERE
Debiti tributari (SP, Pass., D, 12)	3.520	
Crediti tributari (SP, Att., C, II, 5-bis)		3.520
	DARE	AVERE
Crediti tributari (SP, Att., C, II, 5-bis)	522	
Provento finanziario (CE, C, 16, d)		522

Le società che non adottano il CA compensano i debiti tributari con il credito tributario e incrementano il credito *pro rata temporis*. Per i cinque anni avremo:

	DARE	AVERE
Debiti tributari (SP, Pass., D, 12)	3.520	
Crediti tributari (SP, Att., C, II, 5-bis)		3.520
	DARE	AVERE
Crediti tributari (SP, Att., C, II, 5-bis)	320	
Provento finanziario (CE, C, 16, d)		320



3. CESSIONE DEL CREDITO

Sempre ai sensi dell'art. 121 del Decreto Rilancio, è possibile “monetizzare” la detrazione mediante cessione del credito d'imposta in capo ad un altro soggetto, incluse, oltre allo stesso fornitore che ha eseguito i lavori edilizi, anche le banche e gli intermediari finanziari

Trattandosi a tutti gli effetti di una cessione, la differenza tra l'importo della detrazione da superbonus e il corrispettivo di cessione, pattuito tra le parti, è da considerarsi un onere (C17) o un provento (C16d) che OIC colloca nell'area finanziaria

Tale soluzione è giustificata dal fatto che chi acquista il credito d'imposta può utilizzarlo non solo a compensazione dei tutti i suoi debiti tributari mediante l'utilizzo del modello F24 telematico, rispettando comunque la sua ripartizione in 5 quote annuali e costanti, ma anche cederlo ulteriormente ad un altro soggetto (così come previsto per il fornitore in caso di sconto in fattura)



3. CESSIONE DEL CREDITO

La cessione del credito tributario può comportare per la società cedente l'iscrizione di un onere finanziario (valore contabile superiore al prezzo di cessione) o di un provento finanziario (valore contabile inferiore al prezzo di cessione)

La società dell'esempio che adotta il CA cede dopo 1 anno il credito iscritto a 13.002 per 12.000

	DARE	AVERE
Banca c/c (SP, Att., C, IV, 1)	12.000	
Oneri finanziari (CE, C17)	1.002	
Crediti tributari (SP, Att., C, II, 5-bis)		13.002

Una società che non adotta il CA cede dopo 1 anno il credito iscritto a 14.080 a 12.000

	DARE	AVERE
Risconti passivi (SP, Pass., E)	1.280	
Crediti tributari (SP, Att., C, II, 5-bis)		1.280

	DARE	AVERE
Banca c/c (SP, Att., C, IV, 1)	12.000	
Oneri finanziari (CE, C17)	800	
Crediti tributari (SP, Att., C, II, 5-bis)		12.800



4. RICEZIONE DEL CREDITO

La società cessionaria iscrive all'acquisizione il credito tributario, potendo in seguito utilizzare il credito tributario in compensazione o per cederlo

Il credito tributario è iscritto al costo sostenuto

Nel caso in cui si possa rinvenire un tasso di attualizzazione desumibile dall'andamento del mercato, le società cessionarie che adottano il CA verificano se il tasso che emerge dalla transazione sia significativamente diverso dal tasso contrattuale. In caso di risposta affermativa, è necessario stimare la differenza tra le disponibilità liquide erogate e il valore attuale dei flussi finanziari futuri, rilevando la stessa tra gli oneri/proventi finanziari del conto economico al momento della rilevazione iniziale

Le società cessionarie che non adottano il CA iscrivono il credito tributario al costo sostenuto e imputano l'eventuale eccedenza di detrazione come provento finanziario

	DARE	AVERE
Debiti tributari (SP, Pass., D, 12)	3.520	
Crediti tributari (SP, Att., C, II, 5-bis)		3.520
	DARE	AVERE
Crediti tributari (SP, Att., C, II, 5-bis)	320	
Provento finanziario (CE, C, 16, d)		320